

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

Provincia di Venezia



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria. I convocazione. Seduta del 19/02/2014

OGGETTO

Ordine del giorno - contenzione divisione patrimoniale - RINVIO

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **19** del mese di **febbraio** alle ore **20:00** nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocato ai sensi dell'art. 50 della D. Lgs. 267/00, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Orazio Claudio	Sindaco	Presente
Castelli Claudio	Componente del Consiglio	Presente
Bodi Mirco	Componente del Consiglio	Presente
Bozzato Sandra	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Vianello Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Scarpa Elisa	Componente del Consiglio	Assente
Barberini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Bottan Erica	Componente del Consiglio	Presente
Costantini Cristiano	Componente del Consiglio	Presente
Tagliapietra Giorgia	Componente del Consiglio	Presente
Battagliarin Renato	Componente del Consiglio	Presente
Pereno Gianfranco	Componente del Consiglio	Presente
Ceccato Pamela	Componente del Consiglio	Assente
Nesto Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Danuol Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Berton Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Bozzato Letizia	Componente del Consiglio	Presente
Chiaranda Francesco	Componente del Consiglio	Assente

Vanin Erminio	Componente del Consiglio	Presente
Zanella Angelo	Componente del Consiglio	Presente

Partecipano alla seduta il Segretario Generale Fabio Dott. Olivi e gli Assessori Esterni m. Orazio e R.Vian
Il Presidente Giorgia Tagliapietra, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Ordine del giorno - contenzione divisione patrimoniale – RINVIO

La Presidente dà lettura all'ordine del giorno della seduta relativo al contenzioso con il Comune di Venezia per la divisione patrimoniale a seguito dell'istituzione del Comune di Cavallino-Treporti e cede la parola al Sindaco che illustra l'argomento.

Viene data la parola poi al prof. Mario Bertolissi e all'avv. Paolo Piva difensori del Comune di Cavallino-Treporti.

La Presidente apre il dibattito, a cui partecipano i Consiglieri con la seguente sequenza:

- Capogruppo consiliare Erminio Vanin della lista civica Amministrare Cavallino-Treporti;
- Capogruppo consiliare Roberta Nesto della lista Patto con Cavallino-Treporti;
- Capogruppo consiliare Massimo Vianello della lista Idea Comune Cavallino-Treporti;
- Consigliere Angelo Zanella della lista civica Amministrare Cavallino-Treporti;
- Prof. Mario Bertolissi;
- Avv. Paolo Piva;
- Sindaco;
- Capogruppo consiliare Roberta Nesto della lista Patto con Cavallino-Treporti;
- Capogruppo consiliare Erminio Vanin della lista civica Amministrare Cavallino-Treporti;
- Capogruppo consiliare Massimo Vianello della lista Idea Comune Cavallino-Treporti.

Il dibattito in forma integrale è pubblicato su supporto digitale sul sito del comune e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.

Al termine degli interventi, preso atto della necessità di approfondire ulteriormente le problematiche inerenti la proposta di deliberazione, la Presidente, su richiesta del Sindaco, mette ai voti il rinvio dell'ordine del giorno del presente punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge dai n. 18 consiglieri presenti e votanti si rinvia la proposta di deliberazione allegata, unico punto all'ordine del giorno della presente seduta.

OGGETTO: Ordine del giorno - contenzione divisione patrimoniale

Regolarità Tecnica

Il sottoscritto dott. Alessandra Napoletano, Responsabile del Servizio Gare, Contratti Affari Legali e Contenzioso, formula parere tecnico **Favorevole** in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.

Il Responsabile del
Servizio Gare, Contratti Affari Legali e Contenzioso
dott. Alessandra Napoletano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- *La Provincia di Venezia con deliberazione n. 15799/61 del 13/03/2001 approvava «i criteri generali per la definizione dei rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Cavallino-Treporti, per scorporo di parte del Comune di Venezia» ad opera della legge regionale n. 11 del 1999;*
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 09/05/2001 il Sindaco pro-tempore del Comune di Cavallino-Treporti veniva autorizzato a costituirsi nel primo giudizio avanti il T.A.R. Veneto proposto dal Comune di Venezia contro la Provincia di Venezia e questo Comune avverso la citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 15799/61 del 13/03/2001;
- il T.A.R. Veneto, con ordinanza 970/2008, sospendeva il giudizio in attesa della pronuncia di legittimità costituzionale;
- *la Corte costituzionale con sentenza n. 32/2009 dichiarava inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sia quella dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11 (Istituzione del Comune di Cavallino-Treporti), sia quella inerente l'ordinanza indicata al punto precedente;*
- il T.A.R. Veneto quindi con sentenza n. 2303/09, rigettava l'anzidetto ricorso;
- in seguito il Comune di Venezia ricorreva in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Veneto n. 2303/09;
- il CdS con sentenza n. 6895 del 29.12.2011 Sezione V disponeva che al Comune di Cavallino-Treporti venisse riconosciuta:
 - a) la percentuale del 6,82% dell'avanzo di amministrazione derivante dal bilancio del Comune di Venezia relativo all'esercizio 1998, quale credito ritenuto immediato liquido ed esigibile, con calcolo di conseguenti interessi ed eventuale rivalutazione;
 - b) la percentuale del 6,82% dei beni appartenenti al patrimonio del Comune di Venezia (con detrazione di quanto già trasferito) con esclusione, in questo primo calcolo, delle partecipazioni societarie che avrebbero dovuto essere oggetto di nuova delibera provinciale;
- con nota prot. n. 4711/2012 del 24.02.2012 veniva dato mandato allo studio legale Prof. Bertolissi di procedere, alla richiesta di esecuzione della sentenza di cui sopra si è detto;

- le richieste di esecuzione della sentenza non venivano accolte e quindi con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 e n. 194/2012 si conferiva incarico agli avv.ti prof. Mario Bertolissi, Paolo Piva e all'Avv. Luigi Manzi di procedere in ottemperanza ed eventualmente richiedere la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 6895 del 29.12.2011 del Consiglio di Stato sia nei confronti del Comune di Venezia, sia nei confronti della Provincia di Venezia in merito alla mancata deliberazione sulla valutazione del calcolo della quota del 6,82% delle partecipazioni societarie;

- la Provincia di Venezia ottemperava con deliberazione n. 8/2013 di integrazione e modifica della deliberazione giuntale, n. 61, del 13 marzo 2001, ad oggetto “*Legge regionale 29 marzo 1999, n. 11, recante istituzione del Comune di Cavallino – Treporti. Adempimenti di cui all’art. 3*”, per le parti annullate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6985/2011, e disponeva:

- a) di applicare, per le società, enti ed organismi comunque denominati che gestiscono servizi pubblici solo per il territorio corrispondente al nuovo Comune di Cavallino - Treporti o per quello attuale del Comune di Venezia, il criterio funzionale della localizzazione territoriale del servizio pubblico;*
- b) di applicare, per le restanti società, enti ed organismi comunque denominati, il criterio generale di scorporo del 6,82% , eccetto i casi in cui l'applicazione comporti irrazionali ed inutili disfunzioni al precedente assetto organizzativo e patrimoniale, secondo quanto indicato, anche in via esemplificativa, nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 6985/2011;*
- c) di demandare al Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti l'adozione degli atti necessari all'esecuzione della deliberazione;*

- quanto deliberato non appariva conforme alla sentenza del Consiglio di Stato in quanto la provincia avrebbe dovuto procedere ad una attenta valutazione della cessione di quote per ogni singola partecipazione e non semplicemente ribadire il criterio di massima sulla ripartizione contenuto nella sentenza citata, per cui tale mancata valutazione non consentiva di dirimere il contenzioso con il Comune di Venezia;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 12.3.2013 si conferiva nuovamente incarico agli avv.ti prof. Mario Bertolissi, Paolo Piva e all'Avv. Luigi Manzi al fine di procedere in ottemperanza anche nei confronti della Provincia di Venezia ed eventualmente richiedere la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza n. 6895 del 29.12.2011 avanti al Consiglio di Stato;
- contestualmente, a fronte del fatto che il Comune di Cavallino-Treporti e la cittadinanza subivano e subiscono i danni derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato da parte del Comune di Venezia sia per quanto riguarda l'attribuzione della quota del 6,82% del patrimonio disponibile ed indisponibile (al netto di quanto già trasferito poiché insistente nel territorio del comune di Cavallino-Treporti) sia della somma relativa al 6,82% dell'avanzo di amministrazione comprensiva di interessi e rivalutazione, si denunciava alla competente sezione della Corte dei Conti il danno erariale perpetrato dal Comune di Venezia per la mancata esecuzione del giudicato di cui al punto precedente in quanto "*fatto dannoso*" per la finanza pubblica, e per la quale la Corte dei Conti assegna il numero di posizione n. V2013/01064;
- Il CdS con sentenza n. 2013/5387 del 12/11/2013 accoglieva i ricorsi per l'esecuzione in ottemperanza della sentenza del consiglio di stato del 2011;

- La provincia quindi deliberava ancora una volta con atto n. n. 1/2014 del 17/01/2014 il riparto delle società partecipate come da prospetto allegato;

Considerato che in merito all'ultimo atto della vertenza ovvero la deliberazione provinciale n. 1/2014 si ritiene che possano sussistere possibili motivi di contraddittorietà e l'illogicità nell'elencazione dei criteri di ripartizione in particolar modo (a titolo esemplificativo):

- L'esclusione dal riparto delle quote del Casinò Municipale di Venezia spa con la motivazione che " *Il Comune di Venezia detiene una partecipazione totalitaria nella società, il subentro del Comune di Cavallino-Treporti muterebbe radicalmente l'attuale forma di controllo sulla società. Pertanto, nessuna attribuzione compete al Comune di Cavallino- Treporti*". La perdita di quote pari al 6,82% su una partecipazione del 100% appare difficile che possa mutare la governance della società tralasciando il fatto che il pacchetto azionario è all'asta e che la quota detenuta al 31-12-1998 dal comune di venezia era "solo" del 95%, senza tenere altresì conto che l'affidamento in house non è consentito solo con il controllo totalitario bensì anche per quote inferiori per le società pluripartecipate (vedi Veritas).
- Medesima motivazione è adottata per la società ASM e Ames spa controllata al 100% e per la quale valgono le stesse eccezioni;
- Per la società ACTV, società, identificata dalla Provincia come società di gestione di servizi pubblici locali, viene usato il criterio del "luogo di svolgimento della prestazione" e viene esclusa dal riparto perché "*il servizio pubblico locale è gestito nel solo territorio del comune di Venezia*" manifestamente non veritiero; tra l'altro anche Ames spa viene identificata come società di servizi pubblici locali ma il criterio di riparto è il "controllo societario" e quindi esclusa con la medesima motivazione della società casinò di Venezia classificata a sua volta invece come società di interesse generale;

Richiamato l'Ordine del Giorno allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti, i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Sentita la Conferenza dei Capigruppo riunitasi in data 18.02.2014

Con votazione _____, espressa nelle forme di legge dai n. ____ consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono per integralmente richiamate:

1. Di approvare l'Ordine del Giorno, come in allegato, dando mandato al Sindaco ed alla giunta di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti.

Di seguito con separata votazione _____, espressa nelle forme di legge, dai n. ____consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del d.lgs. 267/00

Ordine del Giorno – Contenzioso divisione patrimoniale

Considerato che dal 2001 è in corso la vertenza che contrappone il Comune di CavallinoTreporti al Comune di Venezia in merito alla divisione patrimoniale da operare tra i due comuni a seguito dei criteri deliberati dalla Provincia di Venezia con l'atto n. 15799/61 del 13/03/2001 in adempimento all'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1999;

Considerato che oggetto di ripartizione e quindi spettante al Comune di CavallinoTreporti è:

a) la percentuale del 6,82% dell'avanzo di amministrazione derivante dal bilancio del Comune di Venezia relativo all'esercizio 1998 con calcolo di conseguenti interessi ed eventuale rivalutazione;

b) la percentuale del 6,82% del patrimonio **netto** dei beni disponibili ed indisponibili del Comune di Venezia con detrazione di quanto già trasferito perché insistente sul territorio del Comune di CavallinoTreporti;

c) la percentuale del 6,82% delle partecipazioni societarie ad eccezione di quelle la cui cessione dovesse comportare irrazionali ed inutili disfunzioni al precedente assetto organizzativo e patrimoniale;

Preso atto che a seguito delle sentenze intervenute negli anni e nonostante numerose diffide ad adempiere, il Comune di Venezia ad oggi:

- ha versato solamente nel corso del 2013 la quota relativa all'avanzo di amministrazione senza gli interessi dovuti dal 1999;

Preso atto inoltre dell'ultima deliberazione della Provincia n. 1/ e ritenuto che possano sussistere motivi di contraddittorietà e l'illogicità nell'elencazione dei criteri di ripartizione in particolar modo (a titolo esemplificativo):

- L'esclusione dal riparto delle quote del Casinò Municipale di Venezia spa con la motivazione che " *Il Comune di Venezia detiene una partecipazione totalitaria nella società, il subentro del Comune di CavallinoTreporti muterebbe radicalmente l'attuale forma di controllo sulla società. Pertanto, nessuna attribuzione compete al Comune di CavallinoTreporti*". La perdita di quote pari al 6,82% su una partecipazione del 100% appare difficile che possa mutare la governance della società tralasciando il fatto che il pacchetto azionario è all'asta e che la quota detenuta al 31/12/1998 dal comune di Venezia era "solo" del 95%, senza tenere altresì conto che l'affidamento in house non è consentito solo con il controllo totalitario bensì anche per quote inferiori per le società pluripartecipate (vedi Veritas).
- Medesima motivazione è adottata per la società ASM e Ames spa controllata al 100% e per la quale valgono le stesse eccezioni;

- Per la società ACTV, società, identificata dalla Provincia come società di gestione di servizi pubblici locali, viene usato il criterio del "luogo di svolgimento della prestazione" e viene esclusa dal riparto perché *"il servizio pubblico locale è gestito nel solo territorio del comune di Venezia"* manifestamente non veritiero; tra l'altro anche Ames spa viene identificata come società di servizi pubblici locali ma il criterio di riparto è il "controllo societario" e quindi esclusa con la medesima motivazione della società casinò di venezia classificata a sua volta invece come società di interesse generale;

Per quanto sopra esposto,

IL CONSIGLIO COMUNALE INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

a tutelare gli interessi del Comune di CavallinoTreporti proseguendo pertanto nella vertenza patrimoniale in tutti i gradi di giudizio e le sedi competenti contro il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia al fine di veder riconosciuto al comune e alla sua collettività quanto spettante in base alle sentenze pronunciate nel corso degli anni ferma restando la disponibilità a verificare eventuali proposte del Comune di Venezia dirette a dare soluzione definitiva alla vertenza in essere, da sottoporre in ogni caso alla valutazione del Consiglio.

Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:

La Presidente

F.to Dott.ssa Giorgia Tagliapietra

Il Segretario Generale

F.to Fabio Dott. Olivi

N. Registro Pubblicazioni

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 04.03.2014

al 19.03.2014

Il Pubblicatore

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.03.2014
- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data _____

Il Segretario Generale

F.to

La registrazione della seduta, su supporto digitale, è:

- conservata agli atti

- pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it

e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.